

OGGETTO: **ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS**
ISTRUZIONI INPS SULLA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA CON CAUSALE “COVID-19” DEL PERIODO FRUITO

L'INPS:

- con la circolare 10/07/20, n. 84, di cui si tratta in un'altra parte di questo Notiziario, ha:
 - 1) illustrato le innovazioni apportate alla disciplina degli interventi di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” a opera dei decreti-legge n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020) e n. 52/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020);
 - 2) fornito istruzioni in merito alla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA 11 e 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), con particolare riguardo alla durata delle prestazioni e ai termini di presentazione delle istanze;
- con il messaggio n. 2489/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020), ha diramato le indicazioni circa le modalità operative che le aziende devono seguire per la richiesta dei trattamenti sia residuali che complessivi di cassa integrazione ordinaria e di “assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
- con il messaggio 14/07/20, n. 2806, infine, ha reso pubbliche le seguenti ulteriori istruzioni per consentire alle aziende che richiedono l'assegno ordinario di inviare l'autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”:
 - come illustrato nella circolare n. 84/2020, in tutti i casi in cui il datore di lavoro richiedente l'assegno ordinario deve presentare la domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, è tenuto ad allegarvi un file excel - “Allegato 1”, disponibile al primo link riportato in calce; il secondo, invece, consente di accedere alla scheda esplicativa sulle modalità della sua compilazione (“Allegato 2”) - che dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”;
 - per le istanze di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dal datore di lavoro tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende;
 - in caso di mancata trasmissione del file, l'Istituto previdenziale considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. «In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.»;
 - il file: a) costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, è reso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.»; b) per essere correttamente allegato alla domanda, dovrà essere convertito in formato pdf.;
 - nella circolare n. 84/2020, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento, richiesti, ma non utilizzati, previsto per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all'assegno ordinario sul presupposto che, a

quest'ultimo, si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile. In concreto, a consuntivo dell'assegno ordinario richiesto, l'azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l'esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruito. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere. Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda. Per ottenere le settimane non fruito, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente utilizzato nell'unità produttiva interessata. In presenza di aziende che svolgono l'attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.

Allegato N.1

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202806%20del%2014-07-2020_Allegato%20n%201.xls

Allegato N.2

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202806%20del%2014-07-2020_Allegato%20n%202.pdf